SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1998.

Scioglimento del consiglio provinciale di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio provinciale di Verona, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal presidente e da trentasei membri;

Considerato che nel citato consiglio, a causa delle dimissioni rassegnate da ventuno consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Verona è sciolto.

Art. 2.

Il prefetto Mario Torda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del consiglio suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1998

Il Presidente del Senato della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MANCINO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio provinciale di Verona, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal presidente e da trentasei consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 novembre 1998, da ventuno componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Verona, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1440.13.12/Gab. del 10 novembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'amministrazione provinciale.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio provinciale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Verona ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'amministrazione provinciale nella persona del prefetto Mario Torda.

Roma, 1° dicembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10817

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Cedegolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Cedegolo (Brescia), ed il sindaco nella persona del sig. Giampietro Guizzetti;

Considerato che, in data 13 novembre 1998, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cedegolo (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1998

Il Presidente del Senato della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MANCINO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cedegolo (Brescia), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giampietro Guizzetti.

Il citato amministratore, in data 13 novembre 1998, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cedegolo (Brescia).

Roma, 1° dicembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10818

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Carolei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Carolei (Cosenza), ed il sindaco nella persona del sig. Francesco De Rose;

Considerato che, in data 8 novembre 1998, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Carolei (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1998

Il Presidente del Senato della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MANCINO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carolei (Cosenza), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco De Rose.

Il citato amministratore, in data 8 novembre 1998, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carolei (Cosenza).

Roma, 1° dicembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10819

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Antignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Antignano (Asti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Antignano (Asti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Icardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1998

Il Presidente del Senato della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MANCINO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Antignano (Asti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 23 ottobre 1998, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Asti, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4879/13.1/3/Gab. del 26 ottobre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Antignano (Asti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Icardi.

Roma, 1º dicembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10820

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1998.

Dichiarazione dello stato di emergenza in alcuni comuni del territorio della provincia di Pesaro per gli eventi alluvionali verificatisi in data 18-19 ottobre e 11 novembre 1998 nonché del territorio della provincia di Ancona, Macerata e Pesaro per gli eventi alluvionali verificatisi in data 1 e 2 dicembre 1998.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nei giorni e nei territori dei comuni di seguito riportati un'ondata di maltempo ha causato ingenti danni alle infrastrutture, ai beni di proprietà pubblica e privata e diffusi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;

Considerato che la natura degli eventi e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari e urgenti;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le note della regione Marche n. prot. 5958 e 6060 rispettivamente datate 3 e 9 dicembre 1998;

Ritenuta l'urgenza di fronteggiare tale situazione di emergenza determinandone la durata e l'estensione territoriale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 dicembre 1998, sulla proposta dei Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 marzo 2000 lo stato di emergenza nel territorio dei comuni sotto elencati:

Provincia Pesaro (eventi alluvionali del 18-19 ottobre e 11 novembre 1998:

comuni di: Belforte all'Isauro, Casteldelci, Lunano, Macerata Feltria, Novafeltria, Pennabilli, Pesaro, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro.

Provincia di Ancona (eventi alluvionali del 1° e 2 dicembre 1998):

comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Fabriano, Falconara Marittima, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Osimo, Ripe, Serra San Quirico.

Provincia di Macerata (eventi alluvionali del 1° e 2 dicembre 1998):

comuni di Montecosaro, Treia, Cingoli, Macerata, Matelica, Montecassiano, Montelupone, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati.

Provincia di Pesaro (eventi alluvionali del 1° e 2 dicembre 1998):

comune di Mombaroccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

98A10839

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 4 dicembre 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 ottobre 1997 per il completamento delle operazioni amministrativo-contabili relative allo smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalle navi Karin B e Hai Xiong, nonché proroga del termine stabilito dal primo comma dell'art. 2 dello stesso decreto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge del 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con la quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto 15 settembre 1988 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con il quale è stata dichiarata la situazione di emergenza connessa all'arrivo in Italia di navi provenienti da Paesi esteri cariche di rifiuti industriali tossici e nocivi, tali da richiederne lo smaltimento urgente;

Viste le ordinanze n. 1558/FPC del 16 settembre 1988 e n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988 con le quali è stato nominato commissario straordinario *ad acta* il dott. Luciano Guerzoni per l'effettuazione degli interventi relativi ai rifiuti trasportati dalle navi Karin B e Hai-Xiong;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45, che disciplina gli interventi in materia di emergenza connessa allo smaltimento di rifiuti industriali, provenienti via mare da Paesi esteri ivi compresi gli interventi indispensabili per assicurare le condizioni di sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate;

Visto il decreto 13 maggio 1989, n. 413, di repertorio relativo al risanamento ambientale delle aree connesse allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai-Xiong;

Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990 che ha disposto, a far data dal 1° gennaio 1991, la cessazione dei poteri straordinari delegati ai commissari *ad acta;*

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si determina che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve provvedere, tra l'altro, con immediati interventi, a completare le operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare;

Vista l'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991 concernente ulteriori disposizioni urgenti per il finanziamento delle attività ancora necessarie per il completamento dello smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri;

Vista l'ordinanza n. 2291/FPC del 24 giugno 1992, con la quale è stato nominato commissario delegato, in sostituzione del dott. Luciano Guerzoni, il dott. Moris Bonacini, assessore all'ambiente della regione Emilia-Romagna, per il completamento degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare dalle navi Karin B e Hai-Xiong;

Vista l'ordinanza n. 2330/FPC del 23 agosto 1993, con la quale sono state date ulteriori disposizioni urgenti per provvedere al completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri nonché alle connesse attività di bonifiche ambientali;

Visto il decreto 13 dicembre 1993, n. 868, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 1994, con il quale, in sostituzione del dott. Moris Bonacini, è stato nominato commissario delegato per l'espletamento delle attività di cui sopra l'assessore ai trasporti, vie di comunicazione e protezione civile della regione Emilia-Romagna, dott. Vittorio Pieri;

Visto il decreto 5 aprile 1995, n. 239, di repertorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1995, con il quale, in sostituzione del dott. Vittorio Pieri, è stato nominato commissario delegato, per il completamento delle operazioni amministrativo-contabili relative allo smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalle navi Karin B e Hai-Xiong nonché delle attività di bonifica ambientale di cui al decreto 13 maggio 1989, n. 413, il sig. Giorgio Frabboni;

Visto il decreto 22 giugno 1995, n. 1460, di modifica ed integrazione al decreto n. 239 appena citato;

Vista la nota n. 85/C/95 del 16 novembre 1995 con la quale il commissario delegato Giorgio Frabboni, nel rappresentare l'attività svolta dallo stesso nel periodo intercorrente la data del decreto n. 239 e quella del decreto n. 1460, chiede l'erogazione del compenso, disposto con il secondo comma dell'art. 2 del decreto n. 1460, a far data 5 aprile 1995, di conferimento dell'incarico, e non da quella del 22 giugno 1995, di emissione del decreto n. 1460;

Vista la nota n. 124/C/96 del 1° febbraio 1996, con la quale lo stesso commissario delegato chiede una proroga di otto mesi del termine previsto, per il completamento degli interventi, dal primo comma dell'art. 2 del decreto n. 1460 già citato, allegando alla nota stessa la documentazione probante delle cause che hanno impedito l'esecuzione degli interventi affidatigli nei tempi contrattuali;

Visto il decreto 21 febbraio 1996, n. 510, di modifica ed integrazione al decreto 22 giugno 1995, n. 1460;

Ritenuto di accogliere la richiesta avanzata dal commissario delegato;

Visto il decreto 22 ottobre 1997 di modifica ed integrazioni al decreto 21 febbraio 1996;

Vista la nota n. 173/C/98 in data 20 ottobre 1998 con la quale il commissario delegato chiede una proroga della gestione commissariale per un periodo di sei mesi;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di cui all'art. 3, comma 1, del decreto rep. 3589 del 22 ottobre 1997 è prorogato di ulteriori mesi sei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A10840

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 novembre 1998, n. **437.**

Regolamento recante norme per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 104, comma 2, e 144, comma 3, in riferimento all'articolo 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob);

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 6485 del 5 novembre 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 2, per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è aumentato a trenta giorni.

2. Il medesimo termine è di venti giorni nei casi di convocazione dell'assemblea a norma degli articoli 2367, 2449, secondo comma, del codice civile, e dell'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2.

Assemblee da tenersi in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio

1. Le assemblee da tenersi in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, a norma dell'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono convocate mediante avviso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 2366, primo comma, del codice civile, pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e trasmesso a due agenzie di stampa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 3.

Pubblicità delle proposte di deliberazione

1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da disposizioni di legge o di regolamento, gli amministratori delle società indicate nell'articolo 1 mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 novembre 1998

Il Ministro: DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 397

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«Art. 104 *(Autorizzazione dell'assemblea)*. — 1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane le cui azioni oggetto dell'offerta sono quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. Le assemblee deliberano, anche in seconda o in terza convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilità degli amministratori e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.

2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro di grazia e giustizia, sentita la Consob».

— Il testo dell'art. 144 del sopra citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«Art. 144 *(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)*. — 1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;

b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;

c) le forme di collaborazione tra gli intermediari e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

2. La Consob può:

a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;

b) vietare l'attività di sollecitazione e di raccolta delle deleghe quando riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione;

c) esercitare nei confronti dei committenti e delle associazioni di azionisti i poteri previsti dall'art. 115, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

d) esercitare nei confronti dei soggetti abilitati alla sollecitazione i poteri previsti dall'art. 115, comma 1.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento i termini di convocazione dell'assemblea, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, assicurando una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione.

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto. Le autorità vietano la sollecitazione e la raccolta delle deleghe quando pregiudicano il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale».

— Il testo dell'art. 119 del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«Art. 119 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea (società con azioni quotate)».

— Gli articoli 8 e 21 della legge 26 febbraio 1996, n. 52, recano la delega legislativa sulla base della quale è stato emanato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2366 del codice civile è il seguente:

«Art. 2366 *(Formalità per la convocazione)*. — L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato».

— Il testo dell'art. 2367 del codice civile è il seguente:

«Art. 2367 *(Convocazione su richiesta della minoranza)*. — Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto dal presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla».

— Il testo dell'art. 2449 del codice civile è il seguente:

«Art. 2449 *(Effetti dello scioglimento)*. — Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi.

Essi devono, nel termine di trenta giorni, convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.

Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.

Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento della società deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411, primo, secondo e terzo comma, e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.

Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci accerti l'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea.

Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento dell'autorità governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono a cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in copia autentica per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata».

— Il testo dell'art. 125 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«Art. 125 *(Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza)*. — 1. Gli amministratori convocano l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale o la minore percentuale stabilita nell'atto costitutivo e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

2. Entro il termine indicato nel comma 1, gli amministratori, in considerazione degli argomenti da trattare, possono, nell'interesse della società, deliberare di non procedere alla convocazione.

3. Il presidente del tribunale, su ricorso dei soci che hanno richiesto la convocazione, può ordinare con decreto, sentiti gli amministratori e i sindaci, la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

4. Se la richiesta è fatta da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, si applica l'art. 2367 del codice civile».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2366 del codice civile si veda nelle note all'art. 1.

98G0486

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° ottobre 1998.

Ammissione della ditta Carnessale Giorgio alla rateizzazione del proprio carico tributario.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *Oa)*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 9 settembre 1997 con la quale la ditta Carnessale Giorgio, con sede in Teramo, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1997 per il complessivo importo di L. 192.338.757 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il prosieguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Carnessale Giorgio tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario dovuto dal contribuente, al momento pari a L. 192.338.757, deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Teramo calcolando sul solo debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito d'imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ed agli eventuali accessori, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1998; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per l'Abruzzo, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A10822

DECRETO 12 ottobre 1998.

Ammissione della ditta Sepe Arcangelo alla rateizzazione del proprio carico tributario.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *Oa)*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 9 febbraio 1998, con la quale la ditta Sepe Arcangelo, con sede in Napoli, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposte indirette dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di L. 85.122.000 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Campania, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il prosieguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Sepe Arcangelo tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario dovuto dal contribuente, al momento pari a L. 85.122.000 deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Napoli calcolando sul solo debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito d'imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ed agli eventuali accessori, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1998; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per la Campania, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A10823

DECRETO 2 novembre 1998.

Ammissione della soc. Fonderie A. Fontanini & Figlio S.r.l. alla rateizzazione del proprio carico tributario.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *Oa)*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 19 febbraio 1998, con la quale la Fonderie A. Fontanini & Figlio S.r.l., con sede in Pavia di Udine, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposte indirette dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1992-93-94, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per il complessivo importo di lire 1.908.343.821 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il prosieguo delle attività produttive;

Ritenuto che la società ha chiesto espressamente che la rateazione venga articolata in 5 rate;

Considerato che la circ. 284/E del 3 ottobre 1997 prevede tale possibilità previo versamento di un acconto almeno pari al 20% del carico in luogo della prestazione della garanzia fideiussoria;

Considerato, inoltre, che la società istante ha provveduto al versamento di un acconto pari a L. 303.717.000 per cui l'ammontare residuo dovuto risulta essere di L. 1.604.626.821;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla Fonderie A. Fontanini & Figlio S.r.l. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il residuo carico tributario dovuto dal contribuente, al momento pari a L. 1.604.626.821, deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Udine calcolando sul solo debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito d'imposta maggiorato dei interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire, previa detrazione della somma versata a titolo di acconto, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1998.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A10821

DECRETO 23 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio Con.Ri.T. S.p.a. di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la circolare n. 279/E del 24 ottobre 1995 del Ministro delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.

Vista la nota con la quale il capo servizio della Con.Ri.T. S.p.a. di Torino ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio nel giorno 18 novembre 1998, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio Con.Ri.T. S.p.a. di Torino è accertato nel giorno 18 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 23 novembre 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A10804

DECRETO 30 novembre 1998.

Indizione e modalità tecniche della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Buone feste».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto presidenziale 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Buone feste» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 1° dicembre 1998 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Buone feste».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, un'immagine di carattere natalizio e il prezzo di vendita al pubblico. Al centro del biglietto è situata l'area del gioco, costituita da una stella cometa ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura sulla quale è stampata più volte la dicitura «gratta qui»; sotto l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; è inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione! non grattare qui» destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendo, mediante raschiatura nell'area di gioco, la combinazione vincente costituita dalle lettere che compongono la scritta «Buone feste».

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 34.800.000.000. Sono previste nove categorie di premi corrispondenti alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna di esse:

categoria 1ª n. 10 premi di L. 100.000.000 - combinazione vincente: dieci lettere;

categoria 2ª n. 10 premi di L. 50.000.000 - combinazione vincente: nove lettere;

categoria 3ª n. 50 premi di L. 10.000.000 - combinazione vincente: otto lettere;

categoria 4ª n. 480 premi di L. 3.000.000 - combinazione vincente: sette lettere;

categoria 5ª n. 80.000 premi di L. 100.000 - combinazione vincente: sei lettere;

categoria 6ª n. 80.000 premi di L. 50.000 - combinazione vincente: cinque lettere;

categoria 7ª n. 400.000 premi di L. 10.000 - combinazione vincente: quattro lettere;

categoria 8ª n. 800.000 premi di L. 5.000 - combinazione vincente: tre lettere;

categoria 9ª n. 5.680.000 premi di L. 2.000 - combinazione vincente: due lettere.

I premi di L. 2.000 vengono corrisposti, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro o di altri biglietti della stessa lotteria; il premio o i premi saranno altresì corrisposti in denaro nell'eventualità che il biglietto vincente detto o detti premi sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui», in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1998
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 109

98A10841

DECRETO 10 dicembre 1998.

Modalità di trasmissione ai comuni dei dati relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in forza del quale è stata trasferita dallo Stato ai comuni la competenza in materia di liquidazione, anche se derivante dalle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, accertamento e riscossione, anche coattiva, applicazione delle sanzioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1993;

Considerato che, in base al medesimo comma 1 dell'art. 3, le predette operazioni devono essere effettuate dai comuni secondo le disposizioni stabilite nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, eccezion fatta per i termini di liquidazione ed accertamento, per i quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di imposte erariali sui redditi;

Visto il comma 3 del predetto art. 3, in base al quale anche ai rimborsi dell'ICI o maggiore ICI, indebitamente versata dai contribuenti, devono provvedere i comuni;

sConsiderato che per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano, la competenza a gestire l'ICI 1993, secondo le disposizioni previste nel decreto legislativo n. 504/1992, era già di spettanza dei comuni stessi;

Visto che, in forza del comma 2 del predetto art. 3, occorre emanare un decreto ministeriale per stabilire le modalità di trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i versamenti eseguiti dai contribuenti a titolo di ICI relativa all'anno 1993, di quelli indicati nelle dichiarazioni presentate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, agli effetti della descrizione della situazione esistente, ai fini ICI, al primo gennaio 1993, nonché dei dati concernenti i fabbricati per i quali i contribuenti hanno dichiarato, per il predetto anno di imposta 1993, la rendita similare ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992;

Visti i decreti ministeriali del 21 dicembre 1993 e 3 agosto 1994 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1994 e n. 188 del 12 agosto 1994, concernenti la trasmissione dei dati di riscossione dell'ICI 1993 e dei dati delle dichiarazioni relativi alla situazione degli immobili al primo gennaio 1993;

Considerato che, in attuazione del decreto ministeriale 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del successivo 14 ottobre, è stato costituito il consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, denominato «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale»;

Visti l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze fornisce a ciascun comune, per gli immobili ubicati sul suo territorio, i dati:

a) delle dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati, relativi alla situazione al 1° gennaio 1993 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), presentate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

b) dei versamenti effettuati, in autotassazione, dai contribuenti a titolo di ICI dovuta per l'anno 1993;

c) del catasto edilizio urbano, alla data del 1° gennaio 1993 e con le successive variazioni intervenute fino al 31 dicembre 1996, comprensivi delle rendite attribuite ai fabbricati di cui al comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. I dati di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono altresì forniti, a cura del predetto centro, al «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale».

Art. 2.

1. Ai comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a 30.000 abitanti i dati sono forniti su nastri magnetici a cartuccia o a bobina; ai restanti comuni i dati sono forniti su dischetti magnetici. Le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici sono descritte nell'allegato 1 al presente decreto. Unitamente ai dischetti magnetici è fornito un prodotto software per la stampa e la visualizzazione dei dati. Il contenuto informativo dei supporti magnetici, avente lo stesso formato delle forniture precedenti per quanto riguarda i dati dei versamenti e delle dichiarazioni ICI, è descritto nelle istruzioni allegate alla fornitura.

2. I comuni possono richiedere, in deroga a quanto previsto nel comma 1, la fornitura di supporti magnetici diversi, purché compresi tra quelli indicati nel comma 1 medesimo. Tali, eventuali richieste, indirizzate al Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Centro informativo - Divisione XVII, via Mario Carucci, 85 - 00143 Roma, devono pervenire entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto *nella Gazzetta Ufficiale.*

3. I supporti magnetici sono messi a disposizione dei comuni, a partire dal cinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* presso le direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti, le quali ne danno notizia ai comuni stessi per il ritiro.

4. I comuni provvedono alla creazione di copie di backup e, successivamente, alla verifica della funzionalità dei supporti magnetici segnalando, non oltre i venti giorni dalla ricezione, eventuali anomalie all'indirizzo indicato nel comma 2.

Art. 3.

1. Il «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale» è obbligato all'osservanza del segreto d'ufficio ed all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, utilizzando i dati in suo possesso esclusivamente per le finalità previste dal decreto ministeriale dell'11 ottobre 1993 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI I DATI DELLE DICHIARAZIONI E DEI VERSAMENTI ICI 1993 E I DATI DEL CATASTO URBANO.

A) Caratteristiche dei nastri magnetici a cartuccia:
nastri a cartuccia di tipo IBM 3480;
numero di tracce = 18;
numero di caratteri per pollice = 38.000;
tipo di codifica EBCDIC;
non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

B) Caratteristiche dei dischetti magnetici:
dischetti da 3,5" HD, doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore, 16 settori per traccia, 80 tracce per faccia;
1,4 MB di capacità in formato MS/DOS;
organizzazione sequenziale;
tipo di codifica ASCII.

C) Caratteristiche dei nastri magnetici a bobina:
numero di tracce di registrazione = 9;
densità di registrazione = 6250 b.p.i.;
tipo di codifica EBCDIC;
non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

98A10824

DECRETO 15 dicembre 1998.

Approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di versamenti unitari con compensazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il capo III del predetto decreto legislativo, che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'art. 17;

Visto l'art. 24, comma 4, che prevede, per l'esecuzione dei predetti versamenti unitari, l'utilizzazione di stampati conformi ai modelli approvati con apposito decreto;

Visti i decreti dirigenziali 30 marzo e 10 aprile 1998, con i quali, in attuazione del citato art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, si è provveduto all'approvazione del mod. F24;

Visti gli articoli 1, comma 1, lettera *g)*, e 48, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ai sensi dei quali, a partire dal 1° gennaio 1999, i debitori potranno effettuare in euro i versamenti non in contanti alle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, ai sensi del quale i versamenti unitari con compensazione si applicano, a decorrere dal 1999, anche all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI);

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, di approvazione del regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo, nel quale si è previsto, tra l'altro, che i sostituti d'imposta possano richiedere in dichiarazione il rimborso delle ritenute versate in misura superiore rispetto a quanto effettivamente trattenuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 263, con il quale l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 1997 è stata anticipata al periodo d'imposta in corso;

Visto l'art. 2, commi 1, lettere *a)*, n. 1, *f)*, n. 1 e 2, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, con il quale, a decorrere dal 1999, il sistema dei versamenti unitari con compensazione è stato esteso ai soggetti non titolari di partita IVA;

Vista la lettera *e)* del citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 422 del 1998, che ha anticipato al 31 dicembre 1999 la fine del periodo transitorio previsto dalla sezione II del capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997;

Considerata l'esigenza di apportare al mod. F24 le correzioni necessarie a consentirne l'adattamento alle previsioni contenute negli articoli 1, comma 1, lettera *g)*, e 48, comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 1998, nell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, nell'art. 2 del decreto legislativo n. 422 del 1998 e nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il modello di cui agli allegati numeri 1 e 2, che, a partire dal 1° gennaio 1999, deve essere utilizzato, in sostituzione della modulistica preesistente, da tutti i contribuenti per eseguire il versamento unitario delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il foglio delle «avvertenze» allegato al modello di versamento contiene le istruzioni per la compilazione. Le caratteristiche tecniche del predetto modello sono indicate nell'allegato n. 3;

2. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali del 30 marzo e del 10 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A ____________

AGENZIA ____________ PROV. ______

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

1 CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI — cognome, denominazione o ragione sociale — nome

data di nascita (giorno, mese, anno) — sesso (M o F) — comune (o Stato estero) di nascita — prov.

DOMICILIO FISCALE — comune — prov. — via e n. civico

2 SEZIONE ERARIO

- IMPOSTE DIRETTE
- IVA
- RITENUTE ALLA FONTE
- ALTRI TRIBUTI E INTERESSI

codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
		.000	.000	
		.000	.000	
		.000	.000	
		.000	.000	
		.000	.000	
		.000	.000	
		.000	.000	
		.000	.000	
		.000	.000	
		.000	.000	SALDO (A-B)
	TOTALE A	.000	B .000	.000

3 SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS / codice INPS / filiale azienda	periodo di riferimento da mm aaaa	a mm aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
					.000	.000	
					.000	.000	
					.000	.000	
					.000	.000	
					.000	.000	+/- SALDO (C-D)
				TOTALE C	.000	D .000	.000

4 SEZIONE REGIONI ED ENTI LOCALI

codice regione

codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
		.000	.000	
		.000	.000	
		.000	.000	
		.000	.000	+/- SALDO (E-F)
	TOTALE E	.000	F .000	.000

codice

		importi a debito versati	importi a credito compensati	
		.000	.000	
		.000	.000	+/- SALDO (G-H)
	TOTALE G	.000	H .000	.000

5 SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

INAIL

codice sede	posizione assicurativa numero / c.c.	operazione cod. / s.cod.	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
				.000	.000	
				.000	.000	
				.000	.000	+/- SALDO (I-L)
			TOTALE I	.000	L .000	.000

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm aaaa	a mm aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
						.000	.000	
						.000	.000	
						.000	.000	+/- SALDO (M-N)
					TOTALE M	.000	N .000	.000

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

6 SALDO FINALE

numero di rate prescelto ___ + .000

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA (giorno, mese, anno)	CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO — AZIENDA	CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario ☐ circolare

n.ro ____________

tratto / emesso su ____________ cod. ABI ______ CAB ______

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

ALLEGATO 2

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

EURO

DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

1 CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI — cognome, denominazione o ragione sociale — nome

data di nascita (giorno mese anno) — sesso (M o F) — comune (o Stato estero) di nascita — prov.

DOMICILIO FISCALE — comune — prov. — via e n. civico

2 SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE
IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI

codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
		,00	,00
		,00	,00
		,00	,00
		,00	,00
		,00	,00
		,00	,00
		,00	,00
		,00	,00
		,00	,00
		,00	,00
	TOTALE A	,00	B ,00

+/- SALDO (A-B) ,00

3 SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS / codice INPS / filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
					,00	,00
					,00	,00
					,00	,00
					,00	,00
					,00	,00
				TOTALE C	,00	D ,00

+/- SALDO (C-D) ,00

4 SEZIONE REGIONI ED ENTI LOCALI

codice regione

codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
		,00	,00
		,00	,00
		,00	,00
		,00	,00
	TOTALE E	,00	F ,00

+/- SALDO (E-F) ,00

codice

codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
		,00	,00
		,00	,00
	TOTALE G	,00	H ,00

+/- SALDO (G-H) ,00

5 SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

INAIL

codice sede	posizione assicurativa	causale	numero di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
				,00	,00
				,00	,00
				,00	,00
			TOTALE I	,00	L ,00

+/- SALDO (I-L) ,00

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
						,00	,00
						,00	,00
						,00	,00
					TOTALE M	,00	N ,00

+/- SALDO (M-N) ,00

6 SALDO FINALE

numero di rate prescelto

+ ,00

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA (giorno mese anno)

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO — AZIENDA — CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario ☐ circolare

n.ro ____________

tratto / emesso su ____________ cod. ABI CAB

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

EURO

DELEGA IRREVOCABILE A ______________________

AGENZIA ______________________ PROV. ______

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

1 CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE | | | | | | | | | | | | | | | |

DATI ANAGRAFICI — cognome, denominazione o ragione sociale — nome

data di nascita (giorno, mese, anno) — sesso (M o F) — comune (o Stato estero) di nascita — prov.

DOMICILIO FISCALE — comune — prov. — via e n. civico

2 SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA - RITENUTE ALLA FONTE - ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
		,00	,00	
		,00	,00	
		,00	,00	
		,00	,00	
		,00	,00	
		,00	,00	
		,00	,00	
		,00	,00	
		,00	,00	
		,00	,00	+/– SALDO (A-B)
	TOTALE A	,00	B ,00	,00

3 SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
					,00	,00	
					,00	,00	
					,00	,00	
					,00	,00	
					,00	,00	+/– SALDO (C-D)
				TOTALE C	,00	D ,00	,00

4 SEZIONE REGIONI ED ENTI LOCALI

codice regione

codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
		,00	,00	
		,00	,00	
		,00	,00	
		,00	,00	+/– SALDO (E-F)
	TOTALE E	,00	F ,00	,00

codice

codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
		,00	,00	
		,00	,00	+/– SALDO (G-H)
	TOTALE G	,00	H ,00	,00

5 SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

INAIL

codice sede	posizione assicurativa numero	c.c.	operazione cod.	s.cod.	numero di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
						,00	,00	
						,00	,00	
						,00	,00	+/– SALDO (I-L)
					TOTALE I	,00	L ,00	,00

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm	aaaa	a mm	aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
								,00	,00	
								,00	,00	
								,00	,00	+/– SALDO (M-N)
							TOTALE M	,00	N ,00	,00

☐ Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

6 SALDO FINALE

numero di rate prescelto | + ,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA (giorno, mese, anno)	CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO AZIENDA	CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario ☐ circolare

n.ro ______________________

tratto / emesso su ______________________ cod. ABI CAB

2ª COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AVVERTENZE

1. Quando si usa questo modello

Il presente modello deve essere utilizzato, da tutti i contribuenti, per il pagamento di:
- imposte sui redditi e ritenute alla fonte
- Iva
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva;
- Irap;
- addizionale regionale o comunale all'Irpef;
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- contributi previdenziali ed assistenziali e premi dovuti all'INAIL, all'ENPALS e all'INPDAI;
- interessi previsti in caso di pagamento rateale.

Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso le agenzie postali. E' possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.

Il modello si compone di sei sezioni. Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione i dati richiesti nella sezione 1, per evitare le seguenti sanzioni:

Omessa o inesatta indicazione di:

Codice fiscale	sanzione da L. 200.000 a 4.000.000
Elementi necessari per l'identificazione del versante o per l'imputazione della somma	sanzione da L. 200.000 a 1.000.000

2. Come si compila

Nell'apposita colonna delle varie sezioni del modello devono essere indicati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e il periodo di riferimento nella forma "anno" (es. 1998) o "mese-anno" (es. 081998) o "anno-anno" (ad esempio: 19981999).

L'elenco completo di codici e causali è disponibile presso i concessionari, le banche e le agenzie postali e può essere prelevato anche dal sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).

3. Compensazioni

Per effettuare la compensazione occorre indicare: a) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo", il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale è sorto il credito, ovvero, per alcune particolari categorie di crediti (ad es. i crediti d'imposta per le piccole e medie imprese), l'apposito codice tributo; b) nella colonna "periodo di riferimento", il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito; c) nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito; d) limitatamente ai crediti previdenziali ed assicurativi, gli altri dati identificativi previsti nelle relative sezioni del modello. Nella colonna "importi a credito compensati" vanno indicati: nelle sezioni 2 e 4, esclusivamente le eccedenze d'imposta indicate in dichiarazione come importi da compensare; nelle sezioni 3 e 5 vanno indicati i crediti da compensare vantati nei confronti degli enti previdenziali e risultanti dalle denunce contributive.

Fino all'anno 2000, l'importo massimo compensabile è fissato in 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

Se un modello di pagamento non è sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve riempirne degli altri e sottoscriverli. Particolare attenzione deve essere dedicata alla indicazione dei saldi delle sezioni 2, 3, 4, 5 (che sono pari alla somma algebrica delle colonne "importi a debito versati" e "importi a credito compensati") e a quello della sezione 6 (somma algebrica dei saldi delle precedenti sezioni).

Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza *solo fino ad azzeramento del saldo finale;* il credito eventualmente eccedente potrà essere compensato, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei versamenti da effettuare entro la data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva a quella da cui risulta il rimborso. Pertanto, *il saldo della sezione 6 non può essere mai negativo* (chiaramente, nel caso si compili una sola sezione, non può essere negativo il relativo saldo).

Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui, a seguito delle compensazioni in esso effettuate il saldo finale sia uguale a zero (N.B. : per la mancata o tardiva presentazione del modello nell'ipotesi di compensazione con saldo finale uguale a zero si applica la sanzione di L.300.000).

Se, in sostituzione del contribuente, il pagamento è effettuato dall'erede, dal genitore, dal tutore o dal curatore, tali soggetti devono firmare il modello e barrare l'apposita casella collocata nello spazio per la firma; in tal caso, nella sezione 1 devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente.

4. Rateazione

Nel caso in cui il contribuente abbia esercitato nella dichiarazione la relativa opzione, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni, fatta eccezione per quelle riferite agli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, sono ripartite nel *numero di rate mensili prescelto, che, in occasione del pagamento della prima rata, deve essere indicato nell'apposita casella inserita nella sezione 6 (saldo finale) del presente modello.* La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita Iva) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti). *In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.* L'importo da versare ad ogni scadenza è dato dalla somma del capitale, diviso per il numero delle rate, e degli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso indicato presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e delle agenzie postali. Gli interessi devono essere versati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

5. Compensazione e rateazione

Nel caso in cui intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, il contribuente può utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero, il secondo con l'ammontare rateizzato dei singoli importi rimasti a debito e, a partire dalla seconda rata, anche con quello dei relativi interessi.

6. Modalità di pagamento

Il pagamento può essere effettuato, oltre che in contanti:
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con assegni bancari o circolari, presso le banche, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca;
- con assegni bancari su piazza o circolari, presso le agenzie postali;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso

Il modello è disponibile in due versioni, in lire e in euro. Il pagamento in euro è ammesso se effettuato con assegno o mediante addebito in un conto corrente detenuto in euro.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MODELLO

CAMPI DI SCRITTURA – RIGHE IN "SESTI" DI POLLICE, COLONNE IN "DECIMI" DI POLLICE – RIFERIMENTO ANGOLO SUPERIORE SINISTRO.

DELEGA IRREVOCABILE A: rigo 5 – colonna 48:80
AGENZIA rigo 7 – colonna 48:80

1 CONTRIBUENTE
codice fiscale: rigo 10 – colonna 17 : 48 (suddivisione 2/10)
cognome, denominazione o ragione sociale: rigo 12 – colonna 17:79

DATI DI NASCITA:
giorno: rigo 14 – colonna 17:20 (suddivisione 2/10)
mese: rigo 14 – colonna 21:24 (suddivisione 2/10)
anno: rigo 14 – colonna 25:32 (suddivisione 2/10)
sesso (M o F): rigo 14 – colonna 35:36
comune (o Stato estero) di nascita: rigo 14 – colonna 44:74
provincia: rigo 14 – colonna 76:79 (suddivisione 2/10)

DOMICILIO FISCALE
comune: rigo 16 – colonna 17: 45
provincia: rigo 16 – colonna 47:50 (suddivisione 2/10)
via e n. civico: rigo 16 – colonna 52:79

2 SEZIONE ERARIO
codice tributo: rigo 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28 – Colonna 26:33
periodo di riferimento: rigo 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 – colonna 35:44
importi a debito versati: rigo 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 – colonna 46:56
importi a credito compensati: rigo 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 – colonna 58:68
totale A: rigo 29 – colonna 46:56
totale B: rigo 29 – colonna 58:68
+/- saldo (A-B): rigo 29 – colonna 69:80

3 SEZIONE INPS
codice sede: rigo 32, 33, 34, 35, 36 – colonna 4:7
causale contributo: rigo 32, 33, 34, 35, 36 – colonna 9:12
matricola INPS/codice azienda/filiale azienda: rigo 32, 33, 34, 35, 36 – colonna 14:30
periodo di riferimento:
da mm/aaaa: rigo 32, 33, 34, 35, 36 – colonna 32:37
a mm/aaaa: rigo 32, 33, 34, 35, 36 – colonna 39:44
importi a debito versati: rigo 32, 33, 34, 35, 36 – colonna 46:56
importi a credito compensati: rigo 32, 33, 34, 35, 36 – colonna 58:68
totale C: rigo 37 – colonna 46:56
totale D: rigo 37 – colonna 58:68
+/- saldo (C-D-): rigo 37 – colonna 69:80

4 SEZIONE REGIONI ED ENTI LOCALI
codice regione: rigo 41 – colonna 4:7 (suddivisione 2/10)
codice tributo: rigo 40, 41, 42, 43 – colonna 26:33
periodo di riferimento: rigo 40, 41, 42, 43 – colonna 35:44
importi a debito versati: rigo 40, 41, 42, 43 – colonna 46:56
importi a credito compensati: rigo 40, 41, 42, 43 – colonna 58:68
totale E: rigo 44 – colonna 46:56
totale F: rigo 44 – colonna 58:68
+/- saldo (E-F): rigo 44 – colonna 69:80
codice: rigo 46 – colonna 4:11 (suddivisione 2/10)
codice tributo: rigo 45, 46 – colonna 26:33
periodo di riferimento: rigo 45, 46 – colonna 35:44
importi a debito versati: rigo 45, 46 – colonna 46:56
importi a credito compensati: rigo 45, 46 – colonna 58:68
totale G: rigo 47 - colonna 46:56
totale H: rigo 47 – colonna 58:68
+/- saldo (G-H):rigo 47 – colonna 69:80

5 SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
INAIL;
codice sede: rigo 50, 51, 52 – colonna 15:19
posizione assicurativa
numero c.c.: rigo 50, 51, 52 – colonna 21:30
operazione
cod. s.cod.: rigo 50, 51, 52 – colonna 32:37
numero di riferimento: rigo 50, 51, 52 – colonna 39:44
importi a debito versati: rigo 50, 51, 52 – colonna 46:56
importi a credito compensati: rigo 50, 51, 52 – colonna 58:68
totale I: rigo 53 – colonna 46:56
totale L: rigo 53 – colonna 58:68
+/- saldo (I-L):rigo 53 – colonna 69:80
codice ente: rigo 55 – colonna 4,6,7,9
codice sede: rigo 55, 56, 57 – colonna 10:14
causale contributo: rigo 55, 56, 57 – colonna 16:19
codice posizione: rigo 55, 56, 57 – colonna 21:30
periodo di riferimento;
da mm/aaaa: rigo 55, 56, 57 – colonna 32:37
a mm/aaaa: rigo 55, 56, 57 – colonna 39:44
importi a debito versati: rigo 55, 56, 57 – colonna 46:56
importi a credito compensati: rigo 55, 56, 57 – colonna 58:68
totale M: rigo 58 – colonna 46:56
totale N: rigo 58 – colonna 58:68
+/- saldo (M-N-): rigo 58 – colonna 69:80

6 SALDO FINALE
numero di rate prescelte: rigo 61 – colonna 59:62 (suddivisione 2/10)
+ : rigo 61 – colonna 69:80
FIRMA
Versamento da parte di erede, genitore, tutore, curatore fallimentare: rigo 62 – colonna 5
Pagamento effettuato con assegno – bancario: rigo 64 – colonna 72 / circolare: rigo 65 – colonna 72
Numero: rigo 65 – colonna 50:65
Cod. ABI: rigo 66 – colonna 57:67
CAB: rigo 66 – colonna 69:78

98A10870

DECRETO 16 dicembre 1998.

Attivazione della procedura di esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti la cui trascrizione viene eseguita presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Genova, Macerata, Massa Carrara, Lodi, Matera, Messina, Modena, Oristano, Parma, Pesaro, Pistoia, Pordenone, Rovigo, Sassari, Savona, Teramo, Terni, Trapani, Udine, Vicenza, nonché presso le conservatorie dei registri immobiliari di Bergamo, Lecco, Mantova, Mondovì, Napoli 2, Novi Ligure, Nuoro, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pescara, Pisa, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Siena, Siracusa, Taranto, Treviso, Varese e presso le circoscrizioni dei registri immobiliari di Milano 2 (ufficio del territorio di Milano), Torino 1 e Torino 2 (ufficio del territorio di Torino).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto l'art. 2, comma 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto, sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, di attuazione dell'art. 2, comma 1-*septies,* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1993, n. 75, con il quale è stato stabilito che con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto il decreto dirigenziale 23 dicembre 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio di attuazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, con il quale vengono dettate le modalità di esecuzione della voltura automatica e di esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura in catasto;

Visto il decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 del direttore generale del Dipartimento del territorio, con il quale vengono apportate modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997;

Considerato che la data di attivazione della procedura di esecuzione automatica della voltura catastale è stabilita, per ciascun ufficio, con decreto dirigenziale del direttore generale del Dipartimento del territorio;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali per i beni siti nei comuni ricadenti nella competenza territoriale catastale degli uffici del territorio di Cagliari, Genova, Latina, Macerata, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Oristano, Palermo, Parma, Pesaro, Pistoia, Pordenone, Rovigo, Sassari, Savona, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Udine, Verona, Vicenza, e degli uffici tecnici erariali di Alessandria, Bergamo, Caserta, Como, Cremona, Cuneo, Grosseto, Livorno, Mantova, Napoli, Nuoro, Pavia, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Siena, Siracusa, Taranto, Treviso, Varese, Venezia, sulla base delle corrispondenti note di trascrizione eseguite presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Genova, Lodi, Macerata, Massa Carrara, Matera Messina, Modena, Oristano, Parma, Pesaro, Pistoia, Pordenone, Rovigo, Sassari, Savona, Teramo, Terni, Trapani, Udine, Vicenza, nonché presso le conservatorie dei registri immobiliari di Bergamo, Lecco, Mantova, Mondovì, Napoli 2, Novi Ligure, Nuoro, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pescara, Pisa, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Siena, Siracusa, Taranto, Treviso, Varese e presso le circoscrizioni dei registri immobiliari di Milano 2 (ufficio del territorio di Milano), Torino 1 e Torino 2 (ufficio del territorio di Torino), entra in vigore il giorno 29 dicembre 1998.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A10842

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 novembre 1998.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenti «Fenvalerate».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE;

Visto l'art. 6, commi 1 e 7, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. 98/270/CE del 7 aprile 1998, relativa alla revoca dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Fenvalerate, a conclusione delle procedure atticate dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992;

Ritenuto di attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per l'eliminazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari immesse in commercio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dei prodotti fitosanitari contenenti Fenvalerate;

Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono revocate con effetto immediato le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Fenvalerate di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

1. È consentito fino al 31 gennaio 1999 lo smaltimento in sede di produzione delle scorte — inclusi i materiali di confezionamento — dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 che risultino già predisposti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È altresì consentita fino al 30 settembre 1999 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1 per l'esaurimento delle scorte di cui al precedente primo comma e di quelle giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1998

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA FENVALERATE

Denominazione	Impresa titolare	N. reg.	Data reg.
Sumicidin	Wyeth Lederle S.p.a.	4216	27-1-1981
Sumicidin Fiori	Wyeth Lederle S.p.a.	4844	19-6-1982
Sumicidin 5	Wyeth Lederle S.p.a.	5438	14-7-1983
Sumicombi 30 EC	Wyeth Lederle S.p.a.	6057	12-9-1984
Sumizar 25 EC	Industrie chimiche Caffaro S.p.a. - Divisione Siapa	6830	29-10-1986
Sumicidin 11 EC	Sumitomo Corporation Italia S.p.a.	7542	6-10-1988
Siacidin 5	Industrie chimiche Caffaro S.p.a. - Divisione Siapa	7854	27-6-1989
Isi EC	Ital Agro di Zena G. & C. S.a.s.	8511	30-4-1994
Siacidin	Industrie chimiche Caffaro S.p.a. - Divisione Siapa	8568	3-12-1994
Fenidin	Feinchemie Schwebda Gmbh	8632	14-1-1995
Fenval	Agritalia di Russo Michele	8764	25-9-1995
Sumizar 11 EC	Silia S.p.a.	9050	31-12-1996
Sumizar 5 EC	Silia S.p.a.	9108	29-1-1997

98A10825

DECRETO 10 dicembre 1998.

Revoca del decreto di sospensione di autorizzazione limitatamente al presidio medico chirurgico «Alt aerosol insetticida domestico».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 18;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.F.1.D/S.P.187-188/867 datato 5 maggio 1997 con il quale questa amministrazione ha provveduto a sospendere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, l'autorizzazione del presidio medico chirurgico «alt aerosol insetticida domestico» - registrazione n. 6.753 della ditta Deisa Ebano S.p.a. di Bologna;

Visto il decreto n. D.F.800.9.288.776 datato 26 novembre 1998 con il quale questa amministrazione ha autorizzato la modifica della composizione e la nuova denominazione in «Sprint insetticida in aerosol» del presidio medico chirurgico sopra richiamato che resta registrato al n. 6.753;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del decreto dirigenziale n. 800.F.1.D/S.P.187-188/867 datato 5 maggio 1997, limitatamente al presidio medico chirurgico sopra indicato, essendo venute meno, con la modifica di composizione, le motivazioni che determinarono la sospensione dell'autorizzazione;

Decreta:

È revocato il decreto di sospensione di autorizzazione n. 800.F.1.D/S.P.187-188/867 datato 5 maggio 1997, limitatamente al presidio medico chirurgico:

«Alt aerosol insetticita domestico» auttualmente denominato «Sprint insetticida in aerosol», registrazione n. 6.753 della ditta Deisa Ebano S.p.a. di Bologna.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alla ditta Deisa Ebano S.p.a.

Roma, 10 dicembre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A10826

DECRETO 15 dicembre 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Piazofolina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Bracco S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bracco S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

PIAZOFOLINA, 50 compresse 500 mg, A.I.C. n. 019987015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 dicembre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A10845

DECRETO 15 dicembre 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Endalbumin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Alfa Biotech S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Alfa Biotech S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ENDALBUMIN, 1 flac. 50 ml 20%, A.I.C. n. 025739018;

ENDALBUMIN, 1 flac. 100 ml 20%, A.I.C. n. 025739020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 dicembre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A10846

DECRETO 15 dicembre 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Loperyl».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Smith Kline Beecham S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Smithkline Beecham S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

LOPERYL, 30 capsule 2 mg, A.I.C. n. 023769033.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 dicembre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A10847

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 30 novembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli aventi calamitosi verificatisi nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti sciroccali dal 1° luglio 1998 al 31 agosto 1998 nella provincia di Reggio Calabria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n 185:

Reggio di Calabria: venti sciroccali dal 1° luglio 1998 al 31 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Reggio Calabria, Riace, Roccella Ionica, Roghudi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo, Villa San Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A10676

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 dicembre 1998.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 1999.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 1999 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;

c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;

d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;

e) dalle ore 16 alle ore 22 del 2 aprile;

f) dalle ore 8 alle ore 22 del 3 aprile;

g) dalle ore 8 alle ore 22 del 5 aprile;

h) dalle ore 16 alle ore 22 del 30 aprile;

i) dalle ore 7 alle ore 24 del 1° maggio;

j) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 giugno;

k) dalle ore 7 alle ore 24 del 3 luglio;

l) dalle ore 7 alle ore 24 del 10 luglio;

m) dalle ore 7 alle ore 24 del 17 luglio;

n) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 luglio;

o) dalle ore 16 alle ore 24 del 30 luglio;

p) dalle ore 7 del 31 luglio alle ore 7 del 1° agosto;

q) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 agosto;

r) dalle ore 7 alle ore 24 del 14 agosto;

s) dalle ore 7 alle ore 24 del 21 agosto;

t) dalle ore 7 alle ore 24 del 28 agosto;

u) dalle ore 7 alle ore 24 del 4 settembre;

v) dalle ore 16 alle ore 22 del 30 ottobre;

w) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre;

x) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;

y) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Novara e Parma-Fontevivo) e che trasportano merci destinate, tramite lo stesso, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.

5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuato il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste italiane, purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispesabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

*m*1) giornali, quotidiani e periodici;

*m*2) prodotti per uso medico;

*m*3) latte, escluso quello a lunga conservazione o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non statali;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, latticini freschi, derivati del latte freschi, sementi vive e altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade statali;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del precedente comma autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a tre mesi o, solo per le necessità connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo corrispondente alle stesse, che in ogni caso deve essere indicato;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)* del comma 1, dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 5, comma 1, punto *e)*.

2. Per le autorizzazioni di cui al punto *c)* del comma 1 dell'art. 4, in via sperimentale, per l'anno 1999 e limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura, di rilasciare un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a tre mesi sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta, autoporti, site in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti di circolazione, di cui all'art. 1, è integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 25 giugno al 5 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva; dal 5 al 20 giugno e dall'11 al 26 settembre compresi, dalle ore 16 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva. Tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali «mezzi d'opera» che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa intendendo per tali quelli fissati dall'art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 9.

1. Il calendario di cui all'art. 1, così come integrato dall'art. 8, non si applica per i veicoli e per i complessi di veicoli:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all'Ente Poste italiane, purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non statali.

Art. 10.

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalità già fissate agli articoli 5, 6 e 7.

2. Il suddetto assenso può essere richiesto dagli interessati e rilasciato dagli enti proprietari e concessionari delle strade contestualmente all'autorizzazione alla circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 11.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 4 giugno al 26 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

Art. 12.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della giornata lavorativa; ai veicoli a temperatura controllata che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono stati autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto di prodotti deperibili.

Art. 13.

1. Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1998

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1998
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 313

98A10844

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 dicembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La futura», in Massafra, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il verbale ispettivo della Lega nazionale cooperative e mutue (aprile - maggio 1998) dal quale si evince che la società cooperativa «La futura», con sede in Massafra (Taranto), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della predetta associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La futura», con sede in Massafra (Taranto), costituita in data 27 luglio 1993 con atto a rogito del notatio Cosimo Panetti di Taranto, omologato dal tribunale di Taranto con decreto 4 novembre 1993 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e Silvia Volpini, domiciliata in Manfredonia, via Umberto Giordano, 43, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10843

DECRETO 4 dicembre 1998.

Modificazione dell'intestazione delle diciotto unità di mobilità lunga a favore della Bellely Energy S.r.l. già attribuite alla Belleli S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IMPIEGO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1998 relativo all'attribuzione del contingente delle 3.500 unità da porre in mobilità lunga;

Visti in particolare:

l'art. 1 del decreto ministeriale sopra citato che assegna alla società Belleli S.p.a., diciotto posti di mobilità lunga, giusta domanda presentata il 28 luglio 1997;

l'art. 6 del decreto ministeriale sopra citato relativo all'autorizzazione, entro quattro mesi dal 25 marzo 1998, da parte dell'organo di vigilanza delle imprese sottoposte a procedure concorsuali all'assunzione degli oneri di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 229/1997;

Considerato che Belleli S.p.a., è stata ammessa dal tribunale di Mantova alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, omologata in data 27 gennaio 1998, e che non è pervenuta entro quattro mesi dal 25 marzo 1998 l'autorizzazione dell'organo di vigilanza e che quindi non è più utilizzabile da Belleli il contingente di mobilità lunghe assegnato alla medesima società;

Vista la domanda presentata dalla società Belleli Energy S.r.l. relativa alla richiesta di modifica dell'intestazione del piano di mobilità lunga, in conseguenza dell'acquisto del ramo d'azienda dedicato all'attività industriale di componentistica ed impiantistica di base della Belleli S.p.a. come da verbale di assemblea straordinaria del 24 luglio 1997, con conseguente passaggio ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990 dei lavoratori interessati con decorrenza 1° agosto 1997, data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande di mobilità lunga;

Visto l'accordo sindacale dell'8 ottobre 1998 relativo all'utilizzo da parte di Belleli Energy delle unità di mobilità lunga assegnate a Belleli S.p.a. e da questa non utilizzate;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società Belleli Energy diciotto posti di mobilità lunga già assegnati con decreto ministeriale del 25 marzo 1998 alla società Belleli;

Decreta:

A Belleli Energy S.r.l. è intestato il numero di diciotto unità di mobilità lunga, già assegnate con il decreto ministeriale del 25 marzo 1998 alla società Belleli S.p.a.

Roma 4 dicembre 1998

Il direttore generale: CACOPARDI

98A10828

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 novembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Umberto Carpi e on. Gianfranco Morgando.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1998 e 22 ottobre 1998 con i quali - rispettivamente, il dott. Luigi Bersani è stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il senatore Umberto Carpi e l'onorevole Gianfranco Morgando sono stati nominati Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1998 con cui al dott. Pier Luigi Bersani e stato conferito inoltre l'incarico per il turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con cui è stata conferita la delega delle funzioni in materia di turismo al Ministro Pier Luigi Bersani;

Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 rientrano nella competenza del Ministro gli atti attraverso i quali si esplica la funzione di indirizzo politico-amministrativo, nonché la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1997, recante il regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati all'art. 3, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f)* e *g),* ad eccezione delle decisioni relative alle variazioni di bilancio, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero (ivi compresi gli atti di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, di nomina dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza per le procedure di cui alla legge 1° agosto 1986, n. 430, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 95) e gli atti di nomina degli arbitri.

2. Restano altresì riservati alla competenza del Ministro i rapporti internazionali, i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari al Governo e gli atti inerenti la funzione di direzione politica.

3. Vengono inoltre riservate al Ministro le competenze di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359 e successive modificazioni e del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474.

Art. 2.

1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato senatore Umberto Carpi è delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:

della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie;

della Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato;

della Direzione generale degli affari generali.

2. Nelle materie delegate al Sottosegretario di Stato senatore Umberto Carpi sono comprese anche quelle inerenti la ricerca scientifica e le questioni ambientali, per gli aspetti di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in connessione alle competenze istituzionali nei settori energetico ed industriale.

Art. 3.

1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato onorevole Gianfranco Morgando è delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:

della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese e della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, ad eccezione degli aspetti di cui all'art. 2, comma 2, inerenti la ricerca scientifica e le questioni ambientali;

della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi;

del Dipartimento per il turismo.

Art. 4.

1. I Sottosegretari di Stato sono incaricati di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti le competenze ad essi delegate, riferendone al Ministro.

2. Con appositi provvedimenti si potrà, di volta in volta, delegare ai Sottosegretari di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali e i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

Art. 5.

1. In caso di assenza o di impedimento di uno dei Sottosegretari di Stato, a quello presente in sede è delegata la competenza del Sottosegretario assente.

Art. 6.

1. L'ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra Direzioni generali e Sottosegretari di Stato nell'ambito delle funzioni ad essi delegate.

Roma, 16 novembre 1998

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1998
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 190

98A10827

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 1998.

Fusione per incorporazione della Aram - Finanziaria di partecipazione S.p.a. e della Partner Life S.p.a., in Basiglio, nella Mediolanum Vita S.p.a., in Basiglio. (Provvedimento n. 1061).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 14, comma 1, lett. *i)*, il quale prevede che il consiglio dell'istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1973 con il quale la Mediolanum Vita S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni nei rami vita;

Visto il decreto ministeriale del 1° giugno 1988 con il quale la Partner Life S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni nei rami I e V di cui alla tabella contenuta al punto A) dell'allegato al decreto legislativo n. 174/1995;

Vista l'istanza e la relativa documentazione allegata, presentata in data 9 novembre 1998, con la quale le società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione nella Mediolanum Vita S.p.a. della Aram - Finanziaria di partecipazione S.p.a e della Partner Life S.p.a. nonché delle relative modalità;

Viste le delibere in data 27 luglio 1998 delle assemblee straordinarie della Mediolanum Vita S.p.a., della Aram - Finanziaria di partecipazione S.p.a. e della Partner Life S.p.a. che hanno approvato la fusione per incorporazione della Aram - Finanziaria di partecipazione S.p.a. e della Partner Life S.p.a. nella Mediolanum Vita S.p.a. con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avrà effetto la fusione;

Visto il decreto in data 14 agosto 1998 con il quale il tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ha disposto l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;

Rilevato che sono decorsi i termini di legge di cui all'art. 2503 del codice civile senza che siano state sollevate opposizioni da parte dei creditori;

Visto l'atto di fusione, stipulato in data 17 novembre 1998, la cui efficacia è subordinata alla preventiva approvazione da parte dell'ISVAP delle deliberazioni e delle modalità di attuazione della fusione;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che la società Mediolanum Vita S.p.a. dispone delle autorizzazione ai rami esercitati dalla incorporata Partner Life S.p.a.;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta dell'11 dicembre 1998 in merito all'istanza presentata dalle società Mediolanum Vita S.p.a. e Partner Life S.p.a.;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione della Aram - Finanziaria di partecipazione S.p.a. e della Partner Life S.p.a. con sede in Basiglio (Milano), nella Mediolanum Vita S.p.a. con sede in Basiglio (Milano), nonché le relative modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10848

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 1998.

Approvazione della fusione per incorporazione di Meie rischi diversi S.p.a. da parte di Meie Assicurazioni S.p.a., in Milano, e delle relative modalità e modifiche statutarie. (Provvedimento n. 1063).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,

con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione delle Direttive 87/641/CEE e 87/344/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 di razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, lett. *i)*, della legge 12 agosto 1982, n. 576, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, sulle fusioni fra società assicuratrici, comprese le modalità della fusione e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Meie assicuratrice S.m.a., ora Meie assicurazioni S.p.a., con sede in Milano ed i successivi provvedimenti autorizzatori di estensione ad altri rami;

Visto il decreto ministeriale del 23 aprile 1988 con il quale Meie rischi diversi, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in vari rami danni;

Viste le istanze in data 9 ottobre 1998 e la documentazione allegata, con le quali è stata richiesta l'approvazione della fusione per incorporazione di Meie rischi diversi S.p.a. in Meie assicurazioni S.p.a., nonché delle relative modalità e delle nuove norme statutarie dell'incorporante;

Viste le delibere in data 29 e 30 ottobre delle assemblee straordinarie di Meie rischi diversi S.p.a. e di Meie assicurazioni S.p.a. che hanno approvato la fusione per incorporazione di Meie rischi diversi S.p.a. in Meie assicurazioni S.p.a., con effetti contabili dal 1º gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Visti i decreti in data 14 novembre 1998, con i quali il Tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ha disposto l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;

Preso atto del deposito delle somme dovute ai creditori sociali, ai sensi del primo comma dell'art. 2503 del codice civile;

Visto l'atto di fusione soggetto all'approvazione di questo istituto, stipulato in data 2 dicembre 1998;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina assicurativa;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto, nella seduta dell'11 dicembre 1998, in merito alle istanze sopra richiamate presentate dalle società Meie assicurazioni S.p.a. e Meie rischi diversi S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazione, e le relative modalità, della Meie rischi diversi S.p.a. nella Meie assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante Meie assicurazioni S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10849

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto della SIC - Società italiana cauzioni S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1064).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia d assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'idustria del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, con il quale la SIC - Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. con sede in Roma, via Crescenzio n. 12, risulta autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni e la riassicurazione nei rami credito e cauzione;

Visto il decreto ministeriale in data 5 settembre 1994 con il quale la SIC - Società italiana cauzioni S.p.a. è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami incendio ed elementi naturali (limitatamente ai rischi relativi alla costruzione di opere pubbliche ed ai danni postumi alle stesse opere); altri danni ai beni (limitatamente ai rischi già compresi nei rami elettronica, guasti alle macchine, rischi di montaggio ed incendi, per quanto attiene agli appalti di costruzione); responsabilità civile generale (limitatamente alla costruzione di opere pubbliche ed alla responsabilità postuma per le stesse opere ed alla responsabilità del progettista di opere pubbliche); perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente ai rischi già compresi nel ramo incendio, per quanto attiene alla costruzione di opere pubbliche ed alle perdite conseguenti ai danni postumi alle stesse opere);

Visto il provvedimento n. 911 del 14 luglio 1998, con il quale l'ISVAP ha disposto la decadenza della SIC S.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami incendio ed elementi naturali e perdite pecuniarie di vario genere.

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della SIC - Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. tenutasi in data 23 ottobre 1998, nel corso della quale è stato deliberato di modificare gli articoli 4 e 6 dello statuto sociale relativi, rispettivamente, al capitale sociale ed alla previsione del diritto di prelazione a favore degli azionisti, in caso di trasferimento a titolo oneroso di azioni, nonché alla costituzione di vincoli sulle stesse;

Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, lo statuto sociale della SIC - Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli 4 (capitale sociale) e 6 (previsione del diritto di prelazione a favore degli azionisti in caso di trasferimento a titolo oneroso di azioni; costituzione di vincoli sulle azioni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10850

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TORINO

DECRETO 4 dicembre 1998.

Modificazioni al regolamento amministrativo-contabile dell'Osservatorio.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, riguardante il riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento agli articoli 6, 7 e 8;

Visto il decreto direttoriale 9 novembre 1994 riguardante l'approvazione del regolamento amministrativo-contabile dell'Osservatorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 1° dicembre 1994;

Vista la nota del Ministero dell'univeristà e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 febbraio 1998 prot. n. ACG/4.1(12)/117/98;

Vista la delibera n. 68/87 dell'8 settembre 1998, con la quale il consiglio direttivo ha approvato apposita modifica al regolamento amministrativo-contabile dell'Osservatorio;

Vista la nota del 17 novembre 1998, prot. n. 1804, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere osservazioni particolari da formulare in relazione alla predetta modifica;

Accertato pertanto che, a seguito dell'avvenuta approvazione della modifica in oggetto, sussistono le condizioni previste dall'art. 8 della predetta legge 9 maggio 1989, n. 168, per la sua emanazione e pubblicazione;

Decreta:

Art. 1.

L'intestazione dell'art. 52 «Servizi sociali e mensa» del regolamento amministrativo-contabile dell'Osservatorio è modificato in «Spese per il personale e per gli organi dell'ente». Il testo del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

1. Il pagamento di stipendi, assegni, indennità e compensi previsti da norme contrattuali è disposto dal direttore.

2. Il pagamento di indennità accessorie, compensi per lavoro straordinario, indennità di incentivazione, compensi connessi a prestazione per conto terzi, è disposto dal Direttore, nel rispetto delle norme specifiche e degli accordi in sede sindacale, nell'ambito di criteri o piani di massima deliberati dal consiglio direttivo.

3. Su delibera del consiglio direttivo possono essere istituiti servizi di mensa, servizi sociali e fondi assistenziali, diretti al personale. Il consiglio direttivo emana i relativi regolamenti di fruizione e delibera l'ammontare della spesa annua.

4. Il consiglio direttivo determina le indennità di funzione e di carica relative agli organi dell'Osservatorio, nonché l'ammontare dei gettoni di presenza relativi alle sedute degli stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pino Torinese, 4 dicembre 1998

Il direttore: FERRARI

98A10659

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione del tratto stradale Peru-Baiton, da parte del Consorzio montano Grosino. (Deliberazione n. VI/39239).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 agosto 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio montano Grosino per la manutenzione tratto stradale Peru-Baiton;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 66, mappali numeri 57, 63, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 156, 173, 183, 202, foglio n. 75, mappale n. 73, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione tratto stradale Peru-Baiton da parte del Consorzio montano Grosino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 30 ottobre 1998

Il segretario: SALA

98A10783

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso a un fabbricato rurale, il collegamento di un acquedotto e l'allacciamento ENEL da parte del sig. Minelli Giacomo Luigi in località Mortirolo-Valgazza. (Deliberazione n. VI/39357).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto: «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto: «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 1° ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Minelli Giacomo Luigi per la realizzazione di una strada di accesso a fabbricato rurale, collegamento acquedotto, allacciamento ENEL;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera «*d*»;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio n. 5, mappale n. 92, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso a fabbricato rurale, collegamento acquedotto, allacciamento ENEL, da parte del sig. Minelli Giacomo Luigi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10790

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della struttura agricola in località Masonècia da parte della sig.ra Cantoni Valeria. (Deliberazione n. VI/39358).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto: «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Cantoni Valeria per la realizzazione della struttura agricola in località Masonècia;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 49, mappali numeri 151, 71, 72, 73, 149, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della struttura agricola in località Masonècia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10791

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato in località Steblina da parte della sig.ra Rodigari Dina. (Deliberazione n. VI/39364).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Rodigari Dina per ristrutturazione e ampliamento fabbricato in località Steblina;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivetsono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 61, mappale n. 7, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione e ampliamento fabbricato in località Steblina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10797

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piano attuativo di recupero in località Laul da parte del sig. Quetti Antonio. (Deliberazione n. VI/39365).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui al-

l'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985 da parte del sig. Quetti Antonio per la realizzazione di un piano attuativo di recupero in località Laul;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 36, mappale n. 61, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piano attuativo di recupero in località Laul da parte del sig. Quetti Antonio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10798

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la variante di un piano attuativo di recupero di un fabbricato in località Bigiago da parte del sig. Rodolfi Sergio. (Deliberazione n. VI/39366).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985 da parte del sig. Rodolfi Sergio per la variante di un piano attuativo di recupero di un fabbricato in località Bigiago;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 33, mappali nmeri 78, 80, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la variante di un piano attuativo di recupero di un fabbricato in località Bigiago;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10799

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione, l'urbanizzazione e l'arredo di un'area da destinare a campeggio con realizzazione di opere accessorie, ampliamento e ristrutturazione di un fabbricato esistente da parte di Cusini Edi - Ausilia e Guido. (Deliberazione n. VI/39367).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985 da parte di Cusini Edi, Ausilia e Guido per sistemazione, urbanizzazione e arredo di un'area da destinare a campeggio con realizzazione di opere accessorie, ampliamento e ristrutturazione fabbricato esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio 48, mappali n. 113, 114, 63, 33, 35, 96, 138, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione, urbanizzazione e arredo di un'area da destinare a campeggio con realizzazione di opere accessorie, ampliamento e ristrutturazione fabbricato esistente;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10800

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di fabbricati rurali, opere complementari di approvvigionamento idrico ed elettrico e manutenzione della strada Campaccio in località Campaccio Alto e Basso da parte del comune di Bormio. (Deliberazione n. VI/39368).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il

piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985 da parte del comune di Bormio (Sondrio) per la ristrutturazione di fabbricati rurali, opere complementari di approvvigionamento idrico ed elettrico e manutenzione della strada Campaccio in località Campaccio Alto e Basso;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio 61, mappali n. 30, 33, 55, 68, 70, foglio 64, mappali n. 4, 10, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di fabbricati rurali, opere complementari di approvvigionamento idrico ed elettrico e manutenzione strada Campaccio in località Campaccio Alto e Basso da parte del comune di Bormio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10801

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato in località Dovere Alte da parte della sig.ra Da Prada Maria ed altri. (Deliberazione n. VI/39369).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applica-

zione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 5 agosto 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Da Prada Maria ed altri per la ristrutturazione e ampliamento fabbricato in località Dovere Alte;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio 3, mappali n. 173, 174, 264, 265, 267, 268, 269, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e ampliamento fabbricato in località Dovere Alte da parte della sig.ra Da Prada Maria ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10802

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato in località Basiet da parte della sig.ra Besseghini Domenica. (Deliberazione n. VI/39370).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui al l'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 agosto 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Besseghini Domenica per la ristrutturazione e ampliamento fabbricato in località Basiet;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio 2, mappali n. 170, 171, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e ampliamento fabbricato in località Basiet da parte della sig.ra Besseghini Domenica;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10803

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la previsione indicata nella Tabella XLV/2, allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario delle scuole di specializzazione del settore medico», secondo la quale il numero degli iscritti a ciascuna Scuola di specializzazione deve essere determinato da ciascuna Università nel proprio statuto in considerazione delle capacità formative delle strutture presso le quali la scuola è istituita;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 25 marzo 1998, intesa ad ottenere l'ampliamento del numero massimo degli iscrivibili alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia, con la rideterminazione di tale numero da quattro a sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto nei tre anni di corso;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 27 aprile 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 maggio 1998;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 ottobre 1998, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 29 ottobre 1998, prot. n. 1741, in merito alla variazione del numero degli iscrivibili alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Articolo unico

Nella parte VI «Delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione», titolo X Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore — approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni —, sotto l'espressione «C - Norme relative alle altre scuole di specializzazione afferenti alla facoltà», al numero «45 - Scuola di specializzazione in ortognatodonzia», il terzo comma dell'art. 736 viene abrogato e sostituito dal seguente:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno corso, per un totale di diciotto nei tre anni di corso».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 ottobre 1998

p. *Il rettore:* FALIVA

98A10806

ISTITUTO UNIVERSITARIO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario Suor Orsola Benincasa;

Visto il testo unico delle leggi dell'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio della facoltà in data 8 luglio 1998, del senato accademico e del consiglio di amministrazione in data 22 luglio 1998 con le quali è stata disposta la modifica dello statuto vigente di questo Istituto universitario;

Decreta:

Nel capo III dello statuto, sezione II - facoltà di lettere, l'art. 27, relativo al corso di laurea in conservazione dei beni culturali, è cosi modificato:

1) tra le discipline caratterizzanti l'indirizzo dei beni mobili e artistici, la disciplina di «Storia dell'arte (metodologia della ricerca storico-artistica)» è sostituita dalla disciplina «Metodologia della storia dell'arte» (corso base);

2) nell'area delle discipline di interesse generale dell'indirizzo dei beni mobili e artistici:

la disciplina «Analisi delle forme e metodi di attribuzione» è sostituita dalla disciplina «Metodologia della storia dell'arte (metodi di attribuzione)»;

la disciplina «Elementi di informatica e scienze della catalogazione dei beni culturali» è sostituita dalla disciplina «Informatica applicata ai beni culturali (elementi di)»;

la disciplina «Esegesi delle fonti d'archivio per la storia dell'architettura e della città (s)» è sostituita dalla disciplina «Archivistica e scienze ausiliarie della storia (elementi di)»;

la disciplina «Museologia e storia del collezionismo» e sostituita dalle discipline «Museologia delle collezioni d'arte» e «Museologia»;

la disciplina «Storia del disegno e della grafica» è sostituita dalla disciplina «Storia del disegno dell'incisione e della grafica»;

la disciplina «Storia dell'abbigliamento (s)» è soppressa;

la disciplina «Storia della musica» e sostituita dalle discipline «Storia della musica medievale e rinascimentale» e «Storia della musica moderna e contemporanea»;

la disciplina «Storia della scenografia» è soppressa;

la disciplina «Storia della scienza e della tecnica» è sostituita dalle discipline «Storia della scienza» e «Storia della tecnica»;

la disciplina «Storia del restauro» è sostituita dalla disciplina «Teorie e storie del restauro»;

la disciplina «Trattati e precettistica» è soppressa;

la disciplina «Storia della Campania nel Medioevo e dell'età moderna» è soppressa;

la disciplina «Economia dei Beni culturali» è sostituita dalla disciplina «Economia dei beni e delle attività culturali»;

sono inserite le seguenti nuove discipline: Etnologia delle culture mediterranee, Storia dell'Europa, Storia della lingua italiana;

3) nell'area del Medioevo dell'indirizzo dei beni mobili e artistici:

la disciplina «Filologia medievale» è soppressa;

la disciplina «Storia dell'architettura nel Medioevo» e sostituita dalla disciplina «Storia dell'architettura medievale»;

la disciplina «Storia dell'arte della Campania nel Medioevo» è sostituita dalla disciplina «Storia dell'arte medievale in Campania»;

le discipline «Storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo I e II» sono sostituite dalla disciplina «Storia dell'arte medievale (nelle aree europee)»;

le discipline «Storia dell'arte delle aree extraeuropee I e II» sono soppresse;

la disciplina «Storia delle arti applicate e dell'oreficeria» e sostituita dalla disciplina «Storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo»;

la disciplina «Esegesi delle fonti medievali» è soppressa;

4) nell'area dell'età moderna dell'indirizzo dei Beni mobili e artistici:

la disciplina «Storia dei giardini» e soppressa;

le discipline «Storia dell'arte dei Paesi europei I e II» sono sostituite dalla disciplina «Storia dell'arte comparata dei Paesi europei»;

le discipline «Storia dell'arte delle aree extraeuropee I e II» sono soppresse;

la disciplina «Storia dell'arte della Campania in età moderna» è sostituita dalla disciplina «Storia dell'arte regionale italiana (Campania) in età moderna»;

5) nell'area dell'età contemporanea dell'indirizzo dei Beni mobili e artistici:

le discipline «Storia dell'arte dei Paesi europei I e II» sono sostituite dalla disciplina «Storia dell'arte contemporanea (nei Paesi europei)»;

le discipline «Storia dell'arte dei Paesi extraeuropei I e II» sono sostituite dalla disciplina «Storia dell'arte contemporanea (nei Paesi extraeuropei)»;

la disciplina «Storia del cinema» è sostituita dalla disciplina «Storia e critica del cinema»;

la disciplina «Teoria e tecniche della comunicazione» è sostituita dalla disciplina «Teoria e tecnica della comunicazione pubblica»;

è inserita la disciplina «Storia del disegno, dell'incisione e della grafica (in età contemporanea)»;

6) nell'area delle tecniche dell'indirizzo dei beni mobili e artistici:

le discipline «Archeometria (s)» e di «Geoarcheologia (s)» sono soppresse;

la disciplina «Elementi di topografia e fotogrammetria (s)» è sostituita dalle discipline «Topografia», «Fotogrammetria», «Fotogrammetria (per la conservazione dei BB. CC.)»;

la disciplina «Metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo» è soppressa;

la disciplina «Museografia e Museotecnica» e sostituita dalla disciplina «Museografia»;

la disciplina «Storia dei materiali e delle tecniche architettoniche» e sostituita dalle discipline «Teorie e tecniche costruttive nel loro sviluppo storico» e «teoria e storia della tecnologia edilizia»;

la disciplina «Storia delle arti grafiche» è soppressa;

la disciplina «Telerilevamenti ed interpretazione di immagini» è soppressa;

la disciplina «Teoria e tecniche del restauro dei manufatti (s)» è sostituita dalla disciplina «Storia e tecnica del restauro dei manufatti»;

la disciplina «Teoria e tecniche del restauro architettonico (s)» è sostituita dalla disciplina «Restauro architettonico: teoria e tecniche»;

la disciplina «Teoria e tecniche di intervento urbanistico nei centri storici (s)» è sostituita dalla disciplina «Storia e tecnica del restauro urbanistico nei centri storici»;

7) nell'area giuridica dell'indirizzo dei beni mobili e artistici:

la disciplina «Diritto dell'ambiente» è soppressa;

la disciplina «Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia» e sostituita dalla disciplina «Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia nei centri»;

la disciplina «Legislazione regionale dei beni culturali e ambientali» è sostituita dalla disciplina «Legislazione dei beni culturali»;

la disciplina «Legislazione dei centri storici» e soppressa.

8) tra le discipline caratterizzanti l'indirizzo dei beni paesaggistici e ambientali, la disciplina di «Storia della città e del territorio» è sostituita dalla disciplina «Storia moderna»;

9) nell'area della metodologia e delle tecniche giuridica dell'indirizzo dei paesaggistici e ambientali:

la disciplina «Telerilevamento e interpretazione delle immagini» è sostituita dalla disciplina «Telerilevamento»;

la disciplina «Tutela e riassetto idraulico del territorio» è sostituita dalla disciplina «Pianificazione territoriale»;

sono inserite le seguenti discipline: «Biologia ed ecologia della flora infestante delle aree urbane e ruderali»; «Elementi di zoocenosi e conservazione della fauna delle aree protette»; «Fotogrammetria»; «Laboratorio di geologia applicata alla conservazione»; «Laboratorio di paleontologia applicata alla conservazione»; «Metodi matematici e statistici applicati ai beni culturali»; «Metodologie fisiche per i beni culturali ambientali»; «Tecniche di fotointerpretazione»; «Topografia»;

10) nell'area tematica del paesaggio indirizzo dei paesaggistici e ambientali:

la disciplina «Recupero e riqualificazione urbana e territoriale» è sostituita dalla disciplina «Recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale»;

la disciplina «Storia dei giardini» e sostituita dalla disciplina «Botanica storica dei giardini»;

la disciplina «Storia del giardino e del paesaggio» è soppressa;

sono inserite le seguenti discipline: «Parchi e giardini: restauro e conduzione»; «Storia dell'arte moderna del giardino e del paesaggio»;

11) nell'area tematica dell'ambiente dell'indirizzo dei paesaggistici e ambientali:

la disciplina «Economia regionale» è soppressa;

sono inserite le seguenti discipline «Geologia culturale»; «Museologia naturalistica degli organismi marini», «Museologia naturalistica paleontologica»; «Sedimentologia e regime dei litorali»;

12) nell'area tematica etno-antropologica dell'indirizzo dei paesaggistici e ambientali:

la disciplina «Storia regionale» è sostituita dalle discipline «Storia contemporanea regionale»; «Storia medievale e moderna regionale»; «Storia regionale medievale»; «Storia regionale moderna»; «Storia regionale contemporanea»;

è inserita la disciplina «Storia romana di una regione dell'antichità»;

13) nell'area delle discipline giuridiche dell'indirizzo dei paesaggistici e ambientali:

sono inserite le seguenti discipline: «Legislazione dei beni culturali paesaggistici e ambientali nazionali e regionali»; «Legislazione dei beni culturali regionali»; «Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia nei centri storici».

All'art. 29, relativo al diploma universitario di operatore dei beni culturali, tra le discipline caratterizzanti l'indirizzo per analisti delle componenti culturali del territorio, viene inserito l'insegnamento di: «Etnologia delle culture mediterranee».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 31 ottobre 1998

Il rettore: DE SANCTIS

98A10805

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto pubblico di assistenza e beneficienza «Pio Legato Sanna Sulis» ed esclusione dal trasferimento al comune di Muravera.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, vistato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 1998, al n. 6029/I, l'istituto pubblico di assistenza e beneficenza «Pio Legato Sanna Sulis» è stata esclusa dal trasferimento al comune di Muravera e continua a sussistere come ente morale, assumendo la personalità giuridica di diritto privato.

98A10807

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Comunicato riguardante l'accordo ARAN - Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, RDB/CUB, CONF.S.A.L., CISAL, del 2 dicembre 1998, sulla individuazione della data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale (RSU) nel comparto di contrattazione «Scuola».

L'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, RDB/CUB, Conf.S.A.L., CISAL hanno congiuntamente individuato — ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *h),* del decreto legislativo n. 396 del 1997 come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998 e dell'art. 2, comma 3, dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle R.S.U. sottoscritto il 7 agosto 1998 — la data di svolgimento delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale del comparto «Scuola», che si terranno dal 25 al 28 gennaio 1999.

98A10851

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

Il giorno 18 dicembre 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/24/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 226 del 18 agosto 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 71 del 15 settembre 1997.

98A10677

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 dicembre 1998

Dollaro USA	1647,78
ECU	1946,19
Marco tedesco	990,25
Franco francese	295,28
Lira sterlina	2762,50
Fiorino olandese	878,63
Franco belga	48,012
Peseta spagnola	11,637
Corona danese	260,37
Lira irlandese	2459,15
Dracma greca	5,889
Escudo portoghese	9,658
Dollaro canadese	1071,94
Yen giapponese	14,199
Franco svizzero	1225,57
Scellino austriaco	140,75
Corona norvegese	214,69
Corona svedese	204,30
Marco finlandese	325,74
Dollaro australiano	1026,24

98A10898

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Droncit Spot-On»

Decreto n. 192 del 30 novembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario DRONCIT SPOT-ON (praziquantel) soluzione cutanea per il trattamento transdermico (spot-on).

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: KVP Pharma und Veterinar Produkte Gmbh, Kiel (Germania).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: 4 tubetti da 0,5 ml, A.I.C. n. 102473016.

Composizione: ogni tubetto da 0,5 ml di soluzione contiene:

principio attivo: praziquantel 20 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeudiche: antielmintico per gatti. Contro le forme mature ed immature di Dipylidium caninun e taenia spp.

Specie e destinazione: gatti.

Validità: cinque anni.

Regime di dispensazione: da vendersi su presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice, ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10808

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Apralan G 200 Premix»

Decreto n. 193 del 30 novembre 1998

Premiscela per alimenti medicamentosi APRALAN G 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, con sede legale e fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733, codice fiscale n. 00426150488.

Produttore: Eli Lilly and Company Ltd Speke Operation, Fleming Road, Speke, Liverpool L249LN - Inghilterra.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102600018;

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102600020.

Composizione: ogni 1.000 g di prodotto contiene:

apramicina granulare (sotto forma di solfato) 200 g;

eccipienti: amido pregelatinizzato 30 g; farina di soia purificata q. b. a 1.000 g.

Specie e destinazione: suini.

Indicazioni terapeudiche: per il trattamento ed il controllo delle enteriti batteriche causate da E. coli e altri germi sensibili all'apramicina.

Tempo di attesa: suini ventuno giorni.

Validità: Premix due anni.

Mangime medicato: un mese.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10809

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale veterinaria prefabbricata «Diluente per vaccini Nobilis Marek congelato».

Decreto n. 194 del 30 novembre 1998

Medicinale veterinario prefabbricato diluente per vaccini NOBILIS MAREK congelato.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentato in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano, codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 200 ml, A.I.C. n. 102395023;

flacone da 400 ml, A.I.C. n. 102395035.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie e destinazione: polli.

Indicazioni: ricostituzione dei vaccini Nobilis vivi congelati associati a cellule contro la malattia di Marek.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: cinquantaquattro mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10810

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Depo-Promone».

Decreto n. 195 del 30 novembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario DEPO-PROMONE sospensione iniettabile flacone da 5 ml, A.I.C. n. 100007018.

Titolare A.I.C.: ditta estera Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. di Puurs (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S.p.a. di Aprilia (Latina).

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn, con sede legale in Milano, via R. Koch 1.2, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. Puurs (Belgio).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10811;

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Panacur»

Decreto n. 196 del 30 novembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario PANACUR categoria compresse.

Titolare A.I.C.: ditta Hoechst Rousse Vet Gmbh - Wiesbaden (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoeshst Vet S.r.l. socio unico, Milano, codice fiscale n. 1149040154.

Modifica apportata:

Indicazioni terapeudiche: (limitatamente alla specie canina).

Infestazioni dei cani con stadi maturi dei seguenti nematodi gastrointestinali e cestodi:

ascaridi (Toxocara canis, Toxoscaris leonina);

ancilostomi (Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala);

tricocefali (Trichuris vulpis);

cestodi (Taenia pisiformis).

Infestazioni dei gatti con stadi immaturi e maturi dei seguenti nematodi gastrointestinali e cestodi:

ascaridi (Toxocara mystax), stadi maturi;

ancilostomi (Ancylostoma tubaeforme), stadi immaturi e maturi;

cestodi (Taenia hydatigena), stadi maturi.

I lotti già prodotti con le indicazioni in precedenza autorizzate possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10812

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Comunicato relativo all'attuazione del programma stralcio di tutela ambientale

Si comunica che, ai fini dell'attivazione delle iniziative finanziate con il programma stralcio di tutela ambientale, di cui all'art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, e all'art. 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 (approvato con decreto ministeriale Gab/Dec/780/98 in data 28 maggio 1998 e modificato con decreto ministeriale Gab/Dec/844/98 in data 26 novembre 1998), presso gli uffici degli assessorati all'ambiente delle regioni e delle province autonome è disponibile il testo dei criteri e delle procedure da seguire per la presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte degli enti locali (comuni, province, comunità montane), dei consorzi di comuni, delle aziende di trasporto collettivo, delle aziende speciali e degli enti gestori dei parchi e delle aree naturali protette.

98A10872

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25279 dell'11 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catanzaro) e unità in provincia di Campobasso, per un massimo di 60 dipendenti; unità in provincia di Catania, per un massimo di 178 dipendenti; unità in provincia di Macerata, per un massimo di 26 dipendenti; unità in provincia di Ravenna, per un massimo di 9 dipendenti; unità in provincia di Roma, per un massimo di 6 dipendenti; unità nella provincia di Caltanissetta, per un massimo di 9 dipendenti; unità nella provincia di Enna, per un massimo di 40 dipendenti; unità nella provincia di Messina, per un massimo di 250 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 25 settembre 1998.

Il presente decreto annulla e sost. il decreto ministeriale 7 ottobre 1998, n. 25146.

2) La corresponsione del trattamento come sopra disposto è ulteriormente prorogata dal 26 settembre 1998 al 25 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n.160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25280 dell'11 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catanzaro) e unità in Lamezia Terme (Catanzaro) per un massimo di 31 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 25 settembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 ottobre 1998 n. 25145.

La corresponsione del trattamento come sopra disposto è prorogata dal 26 settembre 1998 al 25 marzo 1999.

L' Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercto.

Con decreto ministeriale n. 25281 dell'11 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Sinco, con sede in Parma, unità in Genova, per un massimo di 13 dipendenti; La Spezia, per un massimo di 12 dipendenti; Parma, per un massimo di 10 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1998 al 15 dicembre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposto è prorogata dal 16 dicembre 1998 al 15 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25282 dell'11 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. El.Mo., con sede in Montalto di Castro (Viterbo) e unità di Montalto di Castro, (Viterbo) per un massimo di 15 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di grazione salariale dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

La corresponsione del trattamento come sopra disposto è prorogata dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di egrazione salariale, concessi per contrazione o sogpensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25283 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo gruppo Fiat, con sede in Milano e cantiere di Disueri (Caltanissetta) per il periodo dal 23 luglio 1998 al 22 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1998 con decorrenza 23 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25284 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Belleli Energy, con sede in Mantova e unità di Mantova per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1998 con decorrenza 1° febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25285 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Grandi Motori Trieste, con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste) e sede e stabilimento di Trieste per il periodo dal 7 luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1998 con decorrenza 7 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25286 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Pastificio Guido Ferrara, con sede in Polvica di Nola (Napoli) e unità di Polvica di Nola (Napoli) per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 1° febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25287 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Perconfezioni, con sede in Bedizzole (Brescia) e unità di Bedizzole (Brescia) per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1997 con decorrenza 4 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25288 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. F.E.M.E. P. & T. - gruppo Feme - Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unità di Lainate (Milano) per il periodo dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1998 con decorrenza 20 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25289 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. F.E.M.E. - gruppo Feme - Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unità di Lainate (Milano) per il periodo dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1998 con decorrenza 20 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25290 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Carlo Gavazzi Feme - gruppo Feme - Carlo Gavazzi, con sede in Lainate (Milano) e unità di Lainate (Milano) per il periodo dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1998 con decorrenza 20 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25291 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Galaxis produzione, con sede in località Isola d'Arbia (Siena) e unità di Isola d'Arbia (Siena) per il periodo dal 19 giugno 1998 al 18 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1998 con decorrenza 19 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25292 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1998 con decorrenza 25 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25293 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Daimler Benz Transportation (Italia), con sede in Milano e unità di Roma per il periodo dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1998 con decorrenza 1° aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

98A10728

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto ministeriale n. 25304 dell'11 novembre 1998, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d),* della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego, in favore del personale dipendente dalla società S.p.a. BAS - Bergamo ambiente e servizi, con sede in Bergamo e unità di Bergamo.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento di cui sopra nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 5 dicembre 1997, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 25305 dell'11 novembre 1998, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d),* della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego, in favore del personale dipendente dalla società S.p.a. AMIAT - Azienda multiservizi igiene ambientale Torino, con sede in Torino e unità di Torino.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento di cui sopra nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 29 luglio 1997, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 25306 dell'11 novembre 1998, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d),* della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego, in favore del personale dipendente dalla società S.p.a. Alta servizi consorzio tra comuni gestione servizi pubblici integrati, con sede in Cittadella (Padova) e unità di Cittadella (Padova).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento di cui sopra nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 4 giugno 1997, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 25307 dell'11 novembre 1998, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d),* della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego, in favore del personale dipendente dalla società S.p.a. Banco di Sicilia, con sede in Palermo e unità di Palermo.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento di cui sopra nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 19 aprile 1993, data della domanda della società in questione, fino al 1º aprile 1998 data di abolizione della normativa speciale che prevedeva il requisito della stabilità di impiego.

98A10729

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato relativo all'approvazione della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 1997.

Il CIPE nella seduta dell'11 novembre 1998 ha approvato la relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, relativa all'anno 1997.

98A10830

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1º gennaio 1999

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nell'allegata tabella, i coefficienti unitari di tariffazione, applicabili dal 1º gennaio 1999, dall'ufficio centrale dei canoni di rotta (Crco) dell'organizzazione Eurocontrol, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità da questo previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Il rateo interesse, sui ritardati pagamenti ad Eurocontrol delle tariffe di rotta applicabile dal 1º gennaio 1999, è del 6,75% per anno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 575/1995 citata, alle suddette tariffe continuano ad applicarsi le esenzioni stabilite dai competenti organismi della predetta organizzazione Eurocontrol, comprensive degli aeromobili di Stato, di cui alle pertinenti definizioni del Codice della navigazione.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'Ente - Area finanze e amministrazione - Div. entrate e marketing - Via Salaria, 716 - 00138 Roma, tel. 06/8166535 - fax 06/8166306.

ALLEGATO

Coefficenti Unitari di base applicabili dal 1° gennaio 1999

STATO	Coefficiente unitario nazionale ECU	Coefficiente unitario amm.vo ECU	Coefficiente unitario totale ECU	Tasso di cambio applicato 1 ECU =	
Belgio-Lussemburgo	74,63	0,24	**74,87**	40,544950	BEF
Germania	62,56	0,24	**62,80**	1,966423	DEM
Francia	59,36	0,24	**59,60**	6,591286	FRF
Regno Unito	76,65	0,24	**76,89**	0,687336	GBP
Paesi Bassi	46,71	0,24	**46,95**	2,218255	NLG
Irlanda	22,04	0,24	**22,28**	0,784127	IEP
Svizzera	71,31	0,24	**71,55**	1,619359	CHF
Portogallo - Lisbona	40,84	0,24	**41,08**	201,438700	PTE
Austria	54,12	0,24	**54,36**	13,825420	ATS
Spagna - Continentale	44,11	0,24	**44,35**	166,918900	ESP
Spagna - Canarie	43,11	0,24	**43,35**	166,918900	ESP
Portogallo - Santa Maria	19,68	0,24	**19,92**	201,438700	PTE
Grecia	18,95	0,24	**19,19**	338,326800	GRD
Turchia	43,75	0,24	**43,99**	(1)	
Malta	34,85	0,24	**35,09**	0,441917	MTL
Italia	64,50	0,24	**64,74**	1942,533000	ITL
Cipro	24,15	0,24	**24,39**	0,582691	CYP
Ungheria	22,99	0,24	**23,23**	254,724800	HUF
Norvegia	44,93	0,24	**45,17**	8,726241	NOK
Danimarca	51,67	0,24	**51,91**	7,488800	DKK
Slovenia	63,52	0,24	**63,76**	185,772800	SIT
Repubblica Ceca	45,76	0,24	**46,00**	35,313260	CZK
Svezia	47,99	0,24	**48,23**	9,121345	SEK
Repubblica Slovacca	70,76	0,24	**71,00**	40,359450	SKK
Romania	39,82	0,24	**40,06**	(1)	
Croazia	47,45	0,24	**47,69**	7,168122	HRK
Bulgaria	58,01	0,24	**58,25**	(1)	
FYROM	50,14	0,24	**50,38**	60,919200	MKD

(1) Bulgaria, Romania e Turchia hanno determinato il loro coefficiente unitario direttamente in ECU

98A10831

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 484.000**
- semestrale .... **L. 275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 396.000**
- semestrale .... **L. 220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 110.000**
- semestrale .... **L. 66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 102.000**
- semestrale .... **L. 66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 260.000**
- semestrale .... **L. 143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 101.000**
- semestrale .... **L. 65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 254.000**
- semestrale .... **L. 138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.045.000**
- semestrale .... **L. 565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 935.000**
- semestrale .... **L. 495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* .... **L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... **L. 154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... **L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo .... **L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .... **L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .... **L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .... **L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 451.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 5 0 9 8 *

L. 1.500